



Il COA di Messina formula quesito in merito alla possibilità di disporre la cancellazione di una iscritta per sopravvenuta incompatibilità (conseguente al superamento di un concorso pubblico) pur pendendo nei suoi confronti un procedimento disciplinare.

Sul punto, non può che rinviarsi al consolidato orientamento del Consiglio nazionale forense, secondo cui “il divieto di cancellazione dall’albo, elenco o registro forense dell’iscritto che sia sottoposto a procedimento disciplinare non trova tuttavia applicazione: a) nelle ipotesi di sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione (art. 17, commi 1 e 2), nonché b) nell’ipotesi di esercizio da parte dell’Ordine del potere-dovere di annullamento d’ufficio dell’iscrizione stessa per mancanza ab origine di uno dei requisiti de quibus (art. 17, comma 12, L. n. 247/2012)” (così CNF, sent. n. 193/2019)”. Cfr. altresì CNF, sent. n. 164/2020, a mente della quale “dal giorno dell’invio degli atti al CDD e fino alla definizione del procedimento disciplinare opera il divieto di cancellazione dall’albo, elenco o registro forense (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penult. co., RDL n. 1578/1933), salvo eccezioni (quali la mancanza originaria o sopravvenuta dei

requisiti previsti per ottenere e mantenere l'iscrizione all'albo, ovvero qualora vengano in rilievo valori o interessi di primaria importanza dal punto di vista costituzionale quali il diritto al lavoro o il diritto alla tutela di concorrenti diritti fondamentali), ciò al fine di evitare che l'iscritto possa sottrarsi alle responsabilità disciplinari (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l'Ordine nei soli confronti dei propri iscritti)". La risposta al quesito proposto è pertanto nel senso che può essere disposta la cancellazione, essendo venuto meno uno dei requisiti di legge necessari per l'iscrizione.

Consiglio nazionale forense, parere n. 64 del 2 novembre 2021

Il COA di Milano chiede chiarimenti in merito al parere n. 3/2020. In particolare, chiede risposta ai seguenti quesiti, alla luce dell'orientamento espresso nel parere richiamato:

- a) se l'avvocato iscritto nel Registro degli agenti sportivi possa assumere l'incarico da entrambe le parti che intendano stipulare il contratto di prestazione sportiva, o se ciò sia impedito dal suo contemporaneo assoggettamento alle norme e ai principi in materia di deontologia dell'avvocato;
- b) se l'avvocato che svolga funzioni di agente sportivo possa parametrare il proprio compenso, in percentuale, al volume economico del contratto sportivo o se ciò sia impedito alla luce dell'articolo 13, comma 3 della legge professionale forense;
- c) quale sia la concreta prestazione eseguibile, in ambito sportivo, dall'avvocato non iscritto nel Registro degli agenti sportivi.

Quanto al quesito formulato sub a), la risposta è negativa. Posto che l'avvocato, anche se iscritto nel registro degli Agenti sportivi e come chiarito nel parere n. 3/2020, resta assoggettato agli obblighi deontologici forensi, deve escludersi che possa essere assunto incarico da parte di soggetti portatori di interessi contrapposti, seppur destinati a convergere nella stipula di un contratto. La risposta al quesito formulato sub b) discende pacificamente dalla lettera dell'articolo 13, comma 3, della legge n. 247/12, il quale ammette la pattuizione del compenso "a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione". Quanto al quesito formulato sub c), deve ritenersi consentita l'attività di consulenza e assistenza negoziale, posto che essa rientra pacificamente nelle competenze dell'avvocato e non può ritenersi attinta dalla nullità di cui all'articolo 1, comma 373, quarto periodo della legge n. 205/2017, la quale riguarda unicamente lo svolgimento di attività tipiche dell'agente sportivo (e dunque, in sostanza, la mediazione contrattuale su incarico di entrambe le parti) in assenza di iscrizione nel Registro previsto dalla medesima disposizione.

Consiglio nazionale forense, parere n. 62 del 2 novembre 2021

Il COA di Palermo formula quesito in merito all'incompatibilità tra esercizio della professione e lo svolgimento di attività di docenza presso un ente di formazione privato sovvenzionato da ente pubblico.

Non risulta, dal quesito, a che titolo venga prestata l'attività di docenza. Ove, infatti, la medesima venisse prestata nel quadro di rapporto di lavoro subordinato, dovrebbe ritenersi non operante l'eccezione all'incompatibilità di cui all'articolo 19, comma 1, della legge n. 247/12 e, di conseguenza, operante la causa di incompatibilità di cui all'articolo 18, lettera d) della medesima legge (cfr. parere n. 125/2013). Ove invece l'attività di docenza venisse prestata a titolo autonomo od occasionale, potrebbe ritenersi operante l'eccezione all'incompatibilità con l'esercizio di altra attività di lavoro autonomo, desumibile dalla lettera dell'articolo 18, lettera a) (che esclude

l'incompatibilità nel caso di esercizio di attività di lavoro autonomo aventi carattere scientifico, letterario, artistico e culturale).

Consiglio nazionale forense, parere n. 61 del 2 novembre 2021
